

Da ultimo, l'introduzione propone alcune interessanti riflessioni sulla situazione odierna delle OIC alla luce del quadro normativo introdotto dal codice di diritto canonico del 1983 per le associazioni di fedeli.

Quanto poi alla parte documentale, la raccolta si articola in tre sezioni fondamentali. La prima dedicata alla Conferenza delle OIC. La seconda agli statuti delle trentasette OIC membri della suddetta Conferenza. La terza ai Centri cattolici internazionali. Di particolare rilievo è con riguardo alla seconda sezione la scelta del curatore di anteporre a ciascuno statuto un nota introduttiva, che riporta in forma sintetica la storia dell'organizzazione, la descrizione dei settori di intervento, le principali articolazioni dell'organizzazione stessa, nonché i recapiti della sede principale.

DANIELA MILANI

CHIZZONITI, Antonio G. (a cura di), *Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell'Unione Europea*, Vita e Pensiero, Milano, 2002, 248 pp.

Quale rilevanza può e deve assumere il fattore religioso tra i valori fondanti la nuova Europa? Quale il ruolo delle confessioni religiose nei futuri assetti dell'Unione? A questi interrogativi intende rispondere il volume curato da Antonio G. Chizzoniti, che raccoglie gli esiti di un *workshop* tenutosi a Milano, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con la partecipazione di esperti del settore e di esponenti degli organismi religiosi ed ideologici accreditati presso la Commissione europea.

Come ricordato dallo stesso curatore nella Premessa, il Trattato di Maastricht prima, quello di Amsterdam poi e, più recentemente, la Carta dei diritti fondamentali ed il Trattato di Nizza (e, ancora, la Convenzione istituita nel corso del *summit* di Laeken al fine della predisposizione di una Costituzione europea) sono stati passi importanti verso il riconoscimento e l'elaborazione, da parte dell'Unione, di un catalogo di diritti fondamentali, ovviamente comprensivo anche della libertà di religione, da tutelare, garantire e promuovere. Ma se la garanzia della libertà religiosa individuale è acquisizione consolidata del patrimonio giuridico dell'Unione europea, non altrettanto può dirsi circa la rilevanza da attribuire alle Chiese e alle confessioni religiose.

Articolato in tre sezioni (*Le relazioni; Il questionario-Le risposte; I documenti*) l'opera è completata oltre che dalla già richiamata premessa del curatore, da una introduzione di F. Margiotta Broglio (*L'eredità del recente passato*), che, delineando i tratti essenziali del significato assunto dall'elemento religioso nella società europea, propone un itinerario di lettura dei rapporti tra società e religio-

ne nei duecento anni che hanno visto il progressivo passaggio dal contesto sacralizzato dell'Antico regime all'attuale sostanziale separazione tra i diversi ordini. In questo ambito si dedica particolare attenzione alla «tipologia dei regimi dei culti di lunga durata» nelle varie realtà nazionali europee; allo sviluppo del processo di secolarizzazione e «alla fine del tempo religioso». Una «fine» da contrapporre, comunque, alla presenza e alla perennità del fatto religioso che «rimane, dal punto di vista statistico, nettamente maggioritario e che è di gran lunga il più massiccio fatto sociale a carattere volontario», mentre i nuovi fenomeni religiosi e lo stesso antico mondo della cristianità orientale fanno affiorare «nuove poste in gioco e rimettono in discussione soluzioni già accettate». Ne emerge una esigenza di laicità positiva, che porta a ritenere, con René Remond, che la secolarizzazione in Europa non può essere considerata un fenomeno in fase di esaurimento, e che il dibattito sulla laicità continuerà ad «occupare un posto importante nella vita politica delle nazioni europee».

Passando ad analizzare i contributi proposti nella prima parte, la relazione di Th. Jansen («La Commission européenne en dialogue avec les Églises et les communautés religieuses: l'action de la Cellule de Prospective»), dopo aver presentato l'esperienza della «cellule», si focalizza sull'incidenza del Trattato di Amsterdam (il Trattato «de la société civile») e in particolare della Dichiarazione n. 11 (intesa quale «article sur l'Église») allegata all'Atto finale sui rapporti tra Unione e confessioni religiose anche in relazione alla differente prospettiva Unione europea-libertà religiosa individuale. Se, da un lato, l'assenza di riferimenti alle Chiese e alle comunità religiose nei Trattati istitutivi della Comunità europea sembra negare il ruolo attivo che di fatto queste realtà giocano quali fattori di integrazione e attori primari in numerosi settori di azione dell'Unione, dall'altro la Dichiarazione n. 11 esprime, sia pure in modo indiretto, la volontà di riconoscere la funzione specifica delle Chiese e delle comunità religiose: «elle établit, pour la première fois dans un document à caractère quasi constitutionnel, un rapport entre l'Union européenne et les Églises». Certo, conclude Jansen, si tratta solo di una dichiarazione, ma di notevole importanza, in quanto, obbligando ad «une prise en compte des situations juridiques nationales des Églises», non potrà certo essere trascurata dal legislatore,

I problemi relativi alla formulazione di questa dichiarazione e le difficoltà di individuare un «modello europeo» di relazioni fra istituzioni comunitarie e confessioni religiose, causa delle differenze esistenti nelle legislazioni nazionali, sono indicati da A. Pierucci («Après Amsterdam: quelles relations entre Institutions européennes et Églises») come elementi per un'analisi costruttiva delle possibilità che si offrono all'Unione europea in materia religiosa. In questa prospettiva si sottolinea giustamente la necessità di distinguere, in materia di religione, tra due ambiti che, pur essendo inevitabilmente correlati, assumono, in relazione all'Unione, caratteri distinti: la libertà e l'uguaglianza religiosa a livello individuale (su cui l'influsso della legislazione e della giurisprudenza europee è

decisamente rilevante) e la disciplina giuridica dei gruppi religiosi. Se con riferimento al profilo individuale appare possibile realizzare, con relativa rapidità, il processo di spostamento di parte della sovranità dal livello nazionale a quello sovranazionale, altrettanto non può dirsi quanto al profilo collettivo.

Una tale conclusione appare del resto confermata dalla stessa Dichiarazione n. 11 –come ricordato da S. Ferrari («Integrazione europea e prospettive di evoluzione della disciplina giuridica del fenomeno religioso»)– che manifesta la volontà delle grandi Chiese europee di raggiungere tre obiettivi strettamente connessi: ottenere qualche forma di cittadinanza nell'ordinamento giuridico europeo; impedire la modificazione dei sistemi di relazioni tra Stato e confessioni religiose vigenti nei paesi membri; porre un limite all'influsso che direttamente o indirettamente il diritto europeo comincia ad esercitare sullo status delle organizzazioni religiose negli ordinamenti giuridici nazionali.

All'analisi della struttura, delle funzioni e delle attività dei due principali organismi episcopali cattolici a livello europeo sono dedicati i saggi di A. Nicora (*Il ruolo della COMECE nel quadro dei rapporti tra Chiesa cattolica e Unione Europea*) e di G. Feliciani (*Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa [CCEE] dopo gli avvenimenti del 1989*), quest'ultimo con in appendice un rapporto sulle attività del CCEE a cura del suo segretariato.

La COMECE (Commissione degli episcopati della Commissione europea) –istituita il 3 marzo 1980 in una riunione tenuta a Bruxelles dai vescovi rappresentanti degli episcopati dei nove paesi allora membri della Comunità alla presenza del Nunzio apostolico– costituisce oggi lo strumento attraverso il quale si esprime la specifica attenzione verso l'Unione europea dei vescovi dei Paesi che le appartengono. Tale strumento si è venuto configurando con un certo ritardo, ma il suo ruolo, peraltro, si è fatto via via più rilevante anche nella prospettiva dell'imminente allargamento della Unione.

Quanto al CCEE (Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa), istituito nel 1971 dagli episcopati interessati, costituisce «l'unica istituzione canonica di natura gerarchica che riguarda il continente nella sua interezza, dall'Atlantico agli Urali». Non a caso gli è stato affidato da Giovanni Paolo II l'impegnativo compito di diventare «una sorta di vivaio dove nasca, si sviluppi e maturi non soltanto la coscienza di ciò che il cristianesimo è stato per l'Europa, ma anche la responsabilità di non far mancare il suo contributo alla costruzione del futuro del continente». Organo di collegamento tra episcopati, organo di servizio, di collegamento e di collaborazione tra le Conferenze episcopali d'Europa, il CCEE ha, dunque, uno scopo precisamente definito: «promuovere e ispirare la nuova evangelizzazione in ambito europeo».

La sezione dedicata alle relazioni è completata da un «Dossier sullo stato giuridico delle confessioni religiose e sull'esercizio della libertà religiosa nei Paesi dell'Europa centro-orientale» di G. Barberini. Il dossier, strutturato in schede per nazione, propone in forma sintetica, oltre ai più significativi dati nor-

mativi in tema di libertà religiosa e regime giuridico delle confessioni e comunità religiose, una descrizione sintetica della situazione esistente in ciascun Paese dell'area centro-orientale d'Europa. A tal fine si prendono in considerazione elementi quali: il legame fra la religione e la nazione; la presenza di spinte nazionalistiche e il sostegno dato ad una singola confessione religiosa; l'intensità della fede religiosa del popolo; la forza di una struttura confessionale egemone nel paese; i contrasti e gli antagonismi fra alcune grandi chiese; l'ingresso, sulla scena sociale delle c.d. nuove religioni. Ne emerge una visione ricca di indicazioni per una valutazione critica dei fenomeni di rinnovamento sociale, politico ed istituzionale che interessano una regione assai vasta del continente europeo, in gran parte destinata in un prossimo futuro a fare parte integrante dell'Unione Europea.

Da segnalare inoltre il saggio di P. de Charentenay, «Laïcité en Europe», nel quale l'autore, alla luce delle esperienze del recente passato, prova a disegnare i contorni di una idea di laicità compatibile con i nuovi assetti dell'Unione Europea.

La seconda parte del volume raccoglie le risposte a un questionario, preventivamente sottoposto ai diversi enti interessati, attraverso cui ogni organizzazione ha potuto illustrare, dopo una breve autopresentazione, le proprie valutazioni circa l'integrazione europea; l'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o, in alternativa, l'adozione di una nuova Carta dei diritti fondamentali; l'articolo 13 del Trattato di Amsterdam e il suo utilizzo contro l'intolleranza e la discriminazione per motivi di religione o credenza; le forme più idonee a rappresentare le istanze religiose di fronte agli organismi dell'Unione; le azioni da assumere da parte di quest'ultima per la promozione dei valori comuni in materia di libertà di coscienza e di religione e più in generale dei diritti dell'uomo individuali e collettivi.

Ora, se unanime è la «vocazione europeista» delle chiese, delle associazioni, delle comunità religiose e delle organizzazioni non confessionali interpellate, diverso è l'approccio di ciascuna ad una possibile adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, piuttosto che alla adozione di una Carta dei diritti fondamentali. Entrambe le soluzioni (come bene illustra la risposta della *Commission Église et Société de la Conférence des Églises européennes* – KEK) presentano vantaggi e limiti. Un'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (come auspicato dalla *Fédération Humaniste Européenne* – EHF/FHE, dall'*Office catholique d'information et d'initiative pour l'Europe* – OCIFE, dal *Pentecostal European Fellowship* – PEF, dalla *Commission des Evêques de la Communauté européenne* – COMECE) comporterebbe la possibilità di usufruire di un testo normativo già esistente e accettato non solo da tutti i paesi membri dell'Unione europea, ma anche da tutti i paesi candidati ad entrare nell'Unione, così come da molti paesi totalmente estranei ad essa. Questo vantaggio sarebbe di fatto un limite per la adozione di una Carta dei diritti fondamentali (in tal senso *Chaire UNESCO de Connaissance réciproque des religions*

*du Livre et d'enseignement de la Paix*) che d'altra parte avrebbe come pregio quello di consolidare e di estendere la portata dei diritti già riconosciuti dalla Convenzione (primo fra tutti lo stesso diritto di libertà religiosa visto non solo in termini di diritto individuale, ma anche quale diritto «collettivo» in grado di tutelare le «organizzazioni» confessionali e i «gruppi» non religiosi) e di non sovrapporre la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo con quella della Corte europea di giustizia di Lussemburgo. Su quest'ultimo punto è da sottolineare ancora la posizione sia di *Espaces-Spiritualités, culture et société en Europe* che auspica tanto un'adesione alla Convenzione quanto l'adozione di una Carta dei diritti fondamentali, sia la posizione di *Churches' Commission for Migrants in Europe* – CCME, scettica su entrambe le soluzioni e orientata, piuttosto, verso una valorizzazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948.

Con riferimento all'articolo 13 del Trattato di Amsterdam, tutte le organizzazioni intervistate si dicono nel complesso soddisfatte. KEK, EKD, OCIPE e PEF sottolineano, tuttavia, la necessità che la tutela contro le discriminazioni (anche religiose) sia accompagnata da una protezione della libertà religiosa (se, infatti, il testo dell'articolo 13 fosse preso alla lettera autorizzerebbe situazioni impossibili riconoscendo, per esempio, ad un buddista o ad un mussulmano il diritto di insegnare in una facoltà di teologia cattolica).

In merito alla Dichiarazione n. 11, se si escludono la KEK (che non ha mai preso posizione su tale dichiarazione a causa delle numerose divergenze al suo interno), *Chaire UNESCO de Connaissance réciproque des religions du Livre et d'enseignement de la Paix* e *Espaces-Spiritualités, culture et société en Europe* (che non forniscono alcuna valutazione), i punti di vista espressi sono del tutto contrapposti. Da un lato emerge la soddisfazione per una tale dichiarazione dell'*Alliance Évangélique Européenne/European Evangelical Alliance* – EEA (che reputa inadeguata una competenza dell'Unione europea in merito), del CCME, della COMECE (che si ritiene all'origine della Dichiarazione n. 11) e dell'EKD che, pur riconoscendo alla dichiarazione un valore più politico che legale, e pur dispiacendosi della collocazione di essa al di fuori del Trattato, sottolineano come l'adozione unanime del testo da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea sia da considerarsi «un succès considérable» soprattutto «étant donné les positions très différentes des États membres». Di tutt'altro avviso sono, al riguardo, l'OCIFE e il *Pentecostal European Fellowship* che reputano la Dichiarazione n. 11 totalmente insoddisfacente perchè delega la materia religiosa alle legislazioni nazionali nelle quali «equality between religions is not a reality». In quest'ottica tali gruppi auspicano una legislazione di livello europeo cui «national laws should then be conformed to it».

Tutte le organizzazioni intervistate, infine, sono unanimi nel riconoscere che il futuro dell'Unione europea in materia religiosa (quesito n. 6) si costruisce soprattutto attraverso il dialogo: tra Istituzioni europee e cittadini dell'Unione,

tra organizaciones confessionales e comunità non religiose, tra realtà religiose differenti (cristianesimo e islam, cristianità occidentale e cristianità orientale). In questa prospettiva la *Fédération Humaniste Européenne* e l'*Alliance Évangélique Européenne* rimarcano l'importanza di supportare i governi dei singoli Stati membri finanziando programmi di educazione che favoriscano il pluralismo e il rispetto delle minoranze (non solo religiose). *Chaire UNESCO de Connaissance réciproque des religions du Livre* si augura che «la Déclaration des droits de l'homme de 1948 soit complétée par une déclaration des devoirs de l'homme et de sa responsabilité vis-à-vis de ses frères humains».

L'ultima parte del volume è costituita da un'appendice documentale in cui, accanto alle disposizioni interessate dal questionario (versione consolidata del Trattato sull'Unione europea; versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea; dichiarazioni allegare all'Atto finale di Amsterdam n. 11 e n. 59 e alla Carta dei diritti fondamentali di Nizza, viene presentata la Charta Oecumenica sottoscritta a Strasburgo, il 22 aprile 2001, dal Metropolita Jeremias, presidente della Conferenza delle Chiese d'Europa (KEK) e dal Cardinale Miloslav Vlk, presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE).

LAURA DE GREGORIO

SERENA ROSSI, Lucia (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2002, 319 pp.

La continua expansión en el ámbito internacional de la protección de los derechos fundamentales ha tenido en Europa uno de sus últimos ejemplos con la proclamación, en la cumbre de Niza, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en diciembre de 2000. Con ella, la Unión Europea sigue avanzando hacia un objetivo largo tiempo deseado aunque no declarado: sustituir al Consejo de Europa como punto de referencia en Europa para la tutela de los derechos fundamentales.

El libro que ahora recensiamos forma parte de la colección que con el nombre «Miscellaneae» publica el Seminario Jurídico de la Universidad de Bolonia y contiene algunos de los trabajos presentados por un lado al Encuentro que con el título «La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea» se celebró en Forlì y por otro al «Cours d'été sur les droits de l'homme» organizado conjuntamente entre las Universidades de Bolonia y Estrasburgo, celebrados ambos con motivo de la proclamación de la Carta. El elenco de autores que colaboran en el mismo da una idea al lector del interés que esta obra posee para todo aquel que quiera ser testigo cercano de algunos de los cambios que se avecinan en la